



SETTORE

ADEMPIMENTI

IL DIRITTO CCIAA 2025

RIFERIMENTI

- Art. 18, Legge n. 580/93
- Art. 28, DL n. 90/2014
- DM 21.4.2011, 8.1.2015, 12.3.2020, 14.4.2022 e 23.2.2023
- Nota MiMiT 18.12.2024, n. 0127214

IN SINTESI

Il diritto CCIAA 2025 dovuto dalle società di capitali / di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al REA va versato entro il medesimo termine previsto per il primo acconto delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2025. Pertanto il versamento va effettuato entro il prossimo il 30.6 ovvero il 30.7.2025 + 0,40%. Il diritto dovuto va determinato considerando anche la maggiorazione deliberata dalla singola CCIAA (pari al 20% per la generalità delle CCIAA).

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Il diritto annuale dovuto per il 2025 dalle imprese iscritte alla CCIAA (Registro Imprese / REA) ai sensi dell'art. 18, Legge n. 580/93 va determinato e versato in base a modalità differenziate a seconda che l'impresa sia **già iscritta al Registro Imprese all'1.1.2025 ovvero si iscriva nel corso del 2025**.

Impresa	Importo dovuto	Modalità e termine di versamento
Già iscritta all'1.1.2025	In misura fissa o in percentuale sul fatturato IRAP 2024	Unica soluzione: - con mod. F24, on-line tramite pagoPa ovvero con l'app "Impresa Italia" o il sito Internet "impresa.italia.it"; entro il termine previsto per primo acconto delle imposte sui redditi.
Che si iscrive dall'1.1.2025	In misura fissa	- Allo sportello CCIAA (addebito contestuale alla pratica) o tramite mod. F24; entro 30 giorni dalla presentazione alla CCIAA della domanda di iscrizione / annotazione. Il versamento è effettuato, generalmente, in via telematica contestualmente alla domanda di iscrizione presentata tramite "ComUnica".

Come evidenziato dal MiMiT con la Nota 18.12.2024, n. 0127214 anche per il diritto CCIAA 2025 sono confermate le medesime misure previste per il 2014, ridotte del 50%.

SOGGETTI OBBLIGATI E ESONERATI

I soggetti obbligati / esonerati dal versamento del diritto annuale 2025 sono così individuati.

Soggetti obbligati	Imprese individuali, società semplici, società di capitali / di persone, cooperative e società di mutuo soccorso, consorzi / società consortili, enti pubblici economici, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, GEIE e società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001 società tra professionisti (STP), come specificato dal MISE nella Nota 17.7.2013, n. 120930 soggetti iscritti esclusivamente al REA, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi - imprese in amministrazione straordinaria "<i>almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa</i>" (Circolare Ministero delle Attività produttive 30.1.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia 24.7.2013, n. 88/73/13) - imprese in liquidazione volontaria - imprese in concordato preventivo / amministrazione controllata - imprese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro Imprese PMI innovative  In caso di decesso del titolare di un'impresa individuale, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 24.7.2001, n. 3520/C  <i>"l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all'anno del decesso del titolare. Il pagamento ... è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario".</i>
---------------------------	---

Soggetti esonerati	• Imprese dichiarate fallite o in liquidazione giudiziale (a meno che le stesse non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'attività) o in liquidazione coatta amministrativa nel 2024 • imprese individuali cessate nel 2024 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2025  Come affermato dalla CTP di Caltanissetta nella sentenza 30.1.2017, n. 1122/01/17, <i>"la sola cessazione dell'attività a cui non abbia fatto seguito la domanda di cancellazione"</i> non consente di fruire dell'esonero dal versamento del diritto annuale • società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2024 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2025 • cooperative sciolte nel 2024 per provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2545-septiesdecies, C.c. • start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (l'esonero opera dall'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese e non oltre il quinto anno).
---------------------------	---

MISURA DIRITTO 2025

Il diritto annuale è dovuto nella misura individuata con un apposito Decreto, che può essere aggiornata al verificarsi di variazioni significative del fabbisogno di finanziamento delle CCIAA.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'art. 28, comma 1, DL n. 90/2014, confermando la **misura del diritto annuale applicabile per il 2014**, ha previsto una **riduzione graduale pari, dal 2017, al 50%**.

In particolare, l'art. 1, DM 8.1.2015 ha stabilito che:



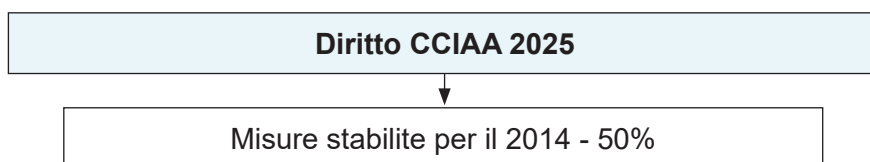
"le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ... sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto ... 21 aprile 2011 ... con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".

Come specificato dal MiMiT nella citata Nota n. 0127214:



*"in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del **diritto annuale 2025**; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone **riduzioni** delle misure del diritto annuale **in misura pari** a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del **50%** a partire dal 2017".*

Alla luce di quanto sopra si evince quindi che, **per il 2025**, il diritto CCIAA è **confermato nella misura prevista per il 2014**, ridotto del 50%.



Come sopra accennato, il diritto annuale 2025:

- è determinato in **misura fissa** ovvero in **percentuale sul fatturato IRAP 2024** a seconda della tipologia di soggetto obbligato;
- è differenziato a seconda che il soggetto **risulti già iscritto** al Registro Imprese / REA **all'1.1.2025** ovvero **si iscriva nel corso del 2025**.



L'obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione e non da quella di inizio dell'attività, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella citata Circolare n. 546959.

La singola CCIAA, in base all'art. 18, comma 10, DL n. 580/93, può prevedere una **maggiorazione, fino ad un massimo del 20%**, applicabile dopo la determinazione del diritto dovuto.

In particolare le **CCIAA autorizzate all'incremento** del diritto annuale sono state individuate dal MiMiT, per il triennio 2023 - 2025, con il Decreto 23.2.2023.

Regione	Provincia		CCIAA accorpata	Maggiorazione
Valle d'Aosta	Aosta	AO	---	20%
Piemonte	Torino	TO	---	20%
	Cuneo	CN	---	20%
	Vercelli	VC	camera accorpata	20%
	Verbano Cusio Ossola	VB	camera accorpata	20%
	Biella	BI	camera accorpata	20%
	Novara	NO	camera accorpata	20%
	Alessandria	AL	CCIAA Alessandria-Asti	20%
	Asti	AT	sede: AL	20%
Lombardia	Varese	VA	---	20%
	Como	CO	Como-Lecco	20%
	Lecco	LC	sede: CO	20%
	Sondrio	SO	---	20%
	Bergamo	BG	---	20%
	Brescia	BS	---	20%
	Milano	MI	CCIAA MI-LO-MB	20%
	Lodi	LO	sede: MI	20%
	Monza e Brianza	MB	sede: MI	20%
	Mantova	MN	CCIAA CR-MN-PV	20%
	Cremona	CR	sede: MN	20%
	Pavia	PV	sede: MN	20%
Trentino Alto Adige	Bolzano	BZ	---	20%
	Trento	TN	---	20%
Veneto	Treviso	TV	camera accorpata	20%
	Belluno	BL	camera accorpata	20%
	Verona	VR	---	20%
	Vicenza	VI	---	20%
	Padova	PD	---	20%
	Venezia	VE	CCIAA Venezia-Rovigo	20%
	Rovigo	RO	sede: VE	20%
Friuli Venezia Giulia	Udine	UD	CCIAA Pordenone-Udine	20%
	Pordenone	PN	sede: UD	20%
	Trieste	TS	camera accorpata	20%
	Gorizia	GO	camera accorpata	20%
Liguria	Genova	GE	---	20%
	Savona	SV	CCIAA Riviere di Liguria	20%
	Imperia	IM	sede: SV	20%
	La Spezia	SP	sede: SV	20%

RIPRODUZIONE VIETATA

Emilia Romagna	Parma	PR	CCIAA dell'Emilia	20%
	Piacenza	PC	sede: PR	20%
	Reggio Emilia	RE	sede: PR	20%
	Modena	MO	---	20%
	Bologna	BO	---	20%
	Ravenna	RA	camera accorpata	20%
	Ferrara	FE	camera accorpata	20%
	Forlì Cesena	FC	CCIAA della Romagna	20%
	Forlì	FO	CCIAA della Romagna	20%
	Rimini	RN	sede: FC	20%
Toscana	Lucca	LU	CCIAA Toscana Nord - Ovest	20%
	Pisa	PI	sede: LU	20%
	Massa Carrara	MS	sede: LU	20%
	Prato	PO	CCIAA Pistoia - Prato	20%
	Pistoia	PT	sede: PO	20%
	Firenze	FI	---	20%
	Arezzo	AR	CCIAA Arezzo-Siena	20%
	Siena	SI	sede: AR	20%
	Livorno	LI	CCIAA Maremma e Tirreno	20%
	Grosseto	GR	sede: LI	20%
Umbria	Perugia	PG	camera accorpata	20%
	Terni	TR	camera accorpata	20%
Marche	Ancona	AN	CCIAA delle Marche	20%
	Pesaro Urbino	PU	sede: AN	20%
	Pesaro	PS	sede: AN	20%
	Macerata	MC	sede: AN	20%
	Fermo	FM	sede: AN	20%
	Ascoli Piceno	AP	sede: AN	20%
Lazio	Viterbo	VT	CCIAA Rieti-Viterbo	20%
	Rieti	RI	sede: VT	20%
	Roma	RM	---	20%
	Latina	LT	CCIAA Frosinone Latina	20%
	Frosinone	FR	sede: LT	20%
Abruzzo	L'Aquila	AQ	CCIAA del Gran Sasso	20%
	Teramo	TE	sede: AQ	20%
	Chieti	CH	CCIAA Chieti-Pescara	20%
	Pescara	PE	sede: CH	20%
Molise	Campobasso	CB	camera accorpata	20%
	Isernia	IS	camera accorpata	20%
Campania	Caserta	CE	---	20%
	Avellino	AV	camera accorpata	20%
	Benevento	BN	camera accorpata	20%
	Napoli	NA	---	20%
	Salerno	SA	---	20%

RIPRODUZIONE VIETATA

Basilicata	Potenza	PZ	camera accorpata	20%
	Matera	MT	camera accorpata	20%
Puglia	Foggia	FG	---	20%
	Bari	BA	---	20%
	Taranto	TA	camera accorpata	20%
	Brindisi	BR	camera accorpata	20%
	Lecce	LE	---	20%
Calabria	Cosenza	CS	---	20%
	Catanzaro	CZ	camera accorpata	20%
	Crotone	KR	camera accorpata	20%
	Vibo Valentia	VV	camera accorpata	20%
	Reggio Calabria	RC	---	20%
Sicilia (*)	Messina	ME	---	70%
	Palermo	PA	camera accorpata	70%
	Enna	EN	camera accorpata	70%
	Catania	CT	CCIAA Sud Est Sicilia	70%
	Ragusa	RG	sede: CT	70%
	Siracusa	SR	sede: CT	70%
	Trapani	TP	---	70%
	Agrigento	AG	---	70%
	Caltanissetta	CL	---	70%
Sardegna	Sassari	SS	---	20%
	Nuoro	NU	---	20%
	Cagliari	CA	CCIAA Cagliari-Oristano	20%
	Oristano	OR	sede: CA	20%

(*) con il Decreto MiMIT 2.5.2025, per il triennio 2025 - 2027 le CCIAA della Sicilia sono state autorizzate ad incrementare la misura di un **ulteriore 50%** (la maggiorazione complessiva risulta quindi pari al 70%), analogamente a quanto già previsto per il triennio 2022 - 2024.



Con riguardo alla suddetta Tabella, va considerato che nel **campo “codice ente”** del mod. F24:

- per le **CCIAA accorpate**, va riportata **la sigla della Provincia in cui la CCIAA accorpata ha sede**.

Così, ad esempio, per la CCIAA Alessandria - Asti, poiché la sede è Alessandria, va indicato “AL” sia per la CCIAA di Alessandria che di Asti, per la CCIAA di Udine - Pordenone, poiché la sede è Udine va indicato “UD” sia per la CCIAA di Udine che di Pordenone;

- per le **CCIAA con indicazione generica “camera accorpata”** è necessario **verificare presso la competente CCIAA la sigla della Provincia da riportare**.

SOGGETTI GIÀ ISCRITTI ALL'1.1.2025

Per tali soggetti il diritto è dovuto in misura fissa o in percentuale a seconda della relativa natura giuridica.



In caso di **variazione della forma giuridica** con modifica della modalità di determinazione del diritto (misura fissa o percentuale) va fatto riferimento alla **situazione all'1.1.2025**.

Diritto dovuto in misura fissa

Soggetto iscritto alla CCIAA all'1.1.2025		Importo dovuto (già ridotto del 50%)	Importo dovuto (già ridotto del 50%) + magg. 20%
Impresa individuale (*)	nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 100	€ 120
	nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 44	€ 53
Soggetto iscritto esclusivamente al REA		€ 15	€ 18
Società semplice	Agricola (ossia società semplice iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese relativa alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", ancorché nella denominazione non sia esplicitamente contenuta l'indicazione di "società agricola")	€ 50	€ 60
	non agricola	€ 100	€ 120
Società tra avvocati		€ 100	€ 120

(*) anche in regime dei minimi / forfetari

Per le **società semplici agricole / non agricole** e le **società tra avvocati**, che rientrerebbero tra i soggetti per i quali il diritto è dovuto in misura percentuale, è confermata l'operatività, anche per il 2025, della disposizione transitoria in base alla quale il diritto è individuato in un importo corrispondente alla misura fissa (ovvero 50% della stessa) prevista per il primo scaglione di fatturato.

Diritto dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP

Per **società di persone** (snc e sas), **società di capitali** (spa, sapa, srl) nonché **cooperative e consorzi** il diritto è dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP 2024, applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

Scaglioni di fatturato IRAP 2024		Misure fisse / aliquote (*)
oltre €	fino a €	
0	100.000	€ 200 (fisso)
100.000	250.000	€ 200 + 0,015% di quanto eccedente € 100.000
250.000	500.000	€ 222,50 + 0,013% di quanto eccedente € 250.000
500.000	1.000.000	€ 255 + 0,010% di quanto eccedente € 500.000
1.000.000	10.000.000	€ 305 + 0,009% di quanto eccedente € 1.000.000
10.000.000	35.000.000	€ 1.115 + 0,005% di quanto eccedente € 10.000.000
35.000.000	50.000.000	€ 2.365 + 0,003% di quanto eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% di quanto eccedente € 50.000.000 (fino a un massimo di € 40.000)

(*) le misure riportate non tengono conto né della riduzione del 50% né della maggiorazione del 20% prevista dalla CCIAA, in quanto applicabili in sede di calcolo del diritto dovuto



La **riduzione del 50%**, come desumibile dalla citata Nota n. 0127214, è applicabile anche:

- alla **misura fissa** prevista per la **prima fascia di fatturato** e pertanto qualora lo stesso non sia superiore a € 100.000 il diritto annuale dovuto è pari a **€ 100**;
- all'**importo massimo da versare** (€ 40.000) e pertanto *"in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00"*.

Per l'individuazione del **fatturato IRAP**, desumibile dal mod. IRAP 2025:

- **non rilevano i maggiori ricavi dichiarati al fine di migliorare il punteggio ISA**, come precisato dal MISE nella Circolare 3.3.2009, n. 19230 con riferimento agli studi di settore.



Le società di persone che determinano la base imponibile IRAP con il **metodo fiscale** ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 devono **scomputare i maggiori ricavi ISA** dall'ammontare dei ricavi che concorre alla formazione del valore della produzione;

- va fatto riferimento ai **seguenti righi del mod. IRAP 2025** (analoghi a quelli dello scorso anno).

	Soggetti	Righi mod. IRAP 2025 fatturato IRAP 2024
Società di persone	Società che applica il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	IP1 (esclusi i maggiori ricavi ISA)
	Società che applica il metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97	IP13 + IP17
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IP13 + IP17 + IP18
	Società in regime forfetario (ad esempio, società agricola che applica il regime ex art. 56-bis, TUIR)	IP47
	Società esercente attività agricola	IP52
Società di capitali	Banca e altro soggetto finanziario	IC15 + IC18
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IC1 + IC5 + IC15
	Impresa di assicurazione	Voci I.1 + I.3 + II.1 + II.4 di Conto economico
	Società in regime forfetario (ad esempio, società sportiva dilettantistica in regime ex Legge n. 398/91)	Somma ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi / proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili ex artt. 2214 e seg., C.c.
	Altro soggetto	IC1 + IC5

Per i soggetti che **compilano più sezioni** dello stesso quadro **ovvero più quadri** del mod. IRAP è necessario **sommare i valori** riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri.



La necessità di considerare i predetti righi del mod. IRAP **esclude la rilevanza dell'adesione** della società **al CPB** sul calcolo del diritto CCIAA.

I **Confidi** e le **società di comodo** per la determinazione del diritto devono tener conto delle precisazioni fornite dal MISE nella Circolare 29.4.2008, n. 3317 nonché nella citata Circolare n. 19230.

Confidi	Va fatto riferimento alla voce M031 di Conto economico "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" .
Società di comodo	Non vanno considerati, ai fini dell'individuazione del fatturato IRAP, i dati riportati nella Sezione III del quadro IS .

Unità locali / sedi secondarie

Per le **unità locali / sedi secondarie** il diritto annuale è dovuto in misura pari:

- al **20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200**;
- a **€ 110** (€ 55 considerando la riduzione del 50%) per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero.



Per le **unità locali** di soggetti iscritti **esclusivamente al REA non è dovuto** alcun importo a titolo di diritto CCIAA.

Determinazione dell'importo dovuto – arrotondamenti

Il diritto annuale va versato arrotondando il relativo importo **all'unità di euro**.

L'**arrotondamento va effettuato soltanto al termine delle operazioni di calcolo**, nelle quali gli importi vanno comunque mantenuti con 5 cifre decimali (arrotondandoli in base al sesto decimale).

A tal fine, tenendo conto anche della riduzione del 50% prevista per il 2025, è necessario procedere come segue.

1	Determinare l'importo dovuto per la sede legale , sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di fatturato, mantenendo 5 decimali.
2	Individuare quanto dovuto per le eventuali unità locali / sedi secondarie. L'importo riferito a ciascuna unità / sede, mantenuto nelle 5 cifre decimali, va moltiplicato per il numero di unità / sedi.
3	Sommare l'importo del diritto riferito alla sede legale con quello relativo alle unità locali / sedi secondarie, mantenuto nelle 5 cifre decimali, applicare la riduzione del 50% e calcolare l'eventuale maggiorazione prevista dalla CCIAA, mantenendo 5 decimali.
4	Arrotondare l'importo ottenuto all'unità di euro. A tal fine è necessario: - dapprima arrotondare gli importi al centesimo di euro (sulla base del terzo decimale, ossia a seconda che lo stesso sia pari o inferiore a 4 ovvero pari o superiore a 5); - successivamente arrotondarli all'unità di euro (sulla base delle cifre decimali, a seconda che siano inferiori, pari o superiori a 50 centesimi).

Esempio 1



La Rossi srl avente esercizio coincidente con l'anno solare, "soggetto ISA", con sede legale a Bologna (maggiorazione 20%), presenta il mod. IRAP 2025 così compilato.

Sez. I	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.117.500,00
Imprese industriali e commerciali	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	316.200,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	227.220,00
	IC6	Totale componenti positivi	2.660.920,00

Ai fini della determinazione del diritto CCIAA 2025 vanno considerati i righi IC1 e IC5.

Fatturato IRAP 2024	rigo IC1	€ 2.117.500 +	
	rigo IC5	€ 316.200	
		€ 2.433.700	
Diritto CCIAA 2025	fino a € 1.000.000	€ 305,00 +	
	da € 1.00.001 a € 2.433.700 (1.433.700 x 0,009%)	€ 129,033	
	Totale	€ 434,033	
	Riduzione 50% (434,033 x 50%)	€ 217,0165	
	Totale al netto riduzione (434,033 - 217,0165)	€ 217,0165	
	Maggioraz. 20% (217,0165 + 217,0165 x 20%)	€ 260,4198 → 260,42 → 260	

L'importo da versare entro il 30.6.2025 è quindi pari a € 260.

Il versamento può essere effettuato entro il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

Esempio 2

La Verdi srl, "soggetto no ISA", avente esercizio coincidente con l'anno solare, con sede legale a Cremona (maggiorazione 20%) e 2 unità locali site nella medesima provincia, presenta il mod. IRAP 2025 così compilato.

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.751.400,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	168.800,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	112.100,00
	IC6	Totale componenti positivi	2.032.300,00

Il diritto CCIAA 2025 va determinato come segue.

Fatturato IRAP 2024	riga IC1	€ 1.751.400 +
	riga IC5	€ 112.100
		€ 1.863.500
Diritto CCIAA 2025	Sede principale	fino a € 1.000.000 € 305,00 + da € 1.00.001 a € 1.863.500 (863.500 x 0,009%) € 77,715 Totale € 382,715
	Unità locali	382,715 x 20% x 2 € 153,086
	Totale (382,715 + 153,086)	€ 535,801
	Riduzione 50% (535,801 x 50%)	€ 267,9005
	Totale al netto riduzione (535,801 - 267,9005)	€ 267,9005
	Maggioraz. 20% (267,9005 + 267,9005 x 20%)	€ 321,4806 → 321,48 → 321

L'importo da versare entro il 30.6.2025 è quindi pari a € 321.

Il versamento può essere effettuato entro il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

Esempio 3

La Bianchi e Neri snc con sede a Livorno (maggiorazione 20%), "soggetto ISA", determina la base imponibile ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (metodo fiscale) e presenta il mod. IRAP 2025 così compilato.

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
Sez. I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IP1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	8.412,00
	IP2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR	9.720,00
	IP3	Contributi erogati in base a norma di legge	,00
	IP4	Totale componenti positivi	926.863,00

Il diritto CCIAA 2025 va determinato come segue.

Fatturato IRAP 2024	riga IP1	€ 917.143 -
	maggiori ricavi ISA	€ 8.412
		€ 908.731
Diritto CCIAA 2025	Poiché la società ha dichiarato maggiori ricavi ISA per € 8.412, essendo tale importo incluso a riga IP1 lo stesso non va considerato ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione del diritto annuale.	
	fino a € 500.000	€ 255,00 +
	da € 500.001 a € 908.731 (408.731 x 0,010%)	€ 40,8731
	Totale	€ 295,8731
	Riduzione 50% (295,8731 x 50%)	€ 147,93655
	Totale al netto riduzione (295,873 - 147,9365)	€ 147,93655
	Maggioraz. 20% (147,93655 + 147,93655 x 20%)	€ 177,52386 → 177,52 → 178

L'importo da versare entro il 30.6.2025 è quindi pari a € 178.

Il versamento può essere effettuato entro il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

Esempio 4

La Rosi & Viola snc con sede legale a Genova (maggiorazione 20%), "soggetto ISA" ha optato per la determinazione della base imponibile IRAP ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (metodo da bilancio) e presenta il mod. IRAP 2025 così compilato.

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1 5.258,00	2 ,00
Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		287.656,00
	IP14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		13.422,00
	IP15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IP16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IP17 Altri ricavi e proventi		12.000,00
	IP18 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
IP19 Totale componenti positivi			313.078,00

Ai fini della determinazione del diritto CCIAA 2025 vanno considerati i righi IC1 e IC5.

Fatturato IRAP 2024	rigo IP3	€ 287.656
	rigo IP17	€ 12.000
		€ 299.656
	I maggiori ricavi ISA (€ 5.258 non ricompresi a rigo IP13) non influenzano il fatturato rilevante per la determinazione del diritto annuale.	
Diritto CCIAA 2025	fino a € 100.000	€ 200,00 +
	da € 100.001 a € 250.000	€ 22,50
	da 250.001 a 299.656 (49.656 x 0,013%)	€ 6,45528
	Totale	€ 228,95528
	Riduzione 50% (228,95528 x 50%)	€ 114,47764
	Totale al netto riduzione (228,95528 - 114,47764)	€ 114,47764
	Maggioraz. 20% (114,47764 + 114,47764 x 20%)	€ 137,37317 → 137,37 → 137

L'importo da versare entro il 30.6.2025 è quindi pari a € 137.

Il versamento può essere effettuato entro il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2025

Il diritto CCIAA dovuto per il 2025 da:

- **nuove imprese / nuove unità locali** di imprese già esistenti **che si iscrivono al Registro Imprese** dall'1.1.2025;
- **nuovi soggetti che si iscrivono al REA** dall'1.1.2025;

è pari alla misura prevista per il 2014 ridotta del 50%.

Soggetto iscritto alla CCIAA all'1.1.2025 (*)		Importo dovuto (già ridotto del 50%)	Importo dovuto (già ridotto del 50%) + magg. 20%
Impresa individuale (**)	nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 100	€ 120
	nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 44	€ 53
Soggetto iscritto esclusivamente al REA		€ 15	€ 18
Altro soggetto (cooperative e consorzio, srl, spa, sapa, snc, sas)		€ 100	€ 120
Società semplice	agricola	€ 50	€ 60
	non agricola	€ 100	€ 120
Società tra avvocati		€ 100	€ 120

(*) per le unità locali è previsto il versamento di un ammontare pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale e pari a € 55 (€ 66 con la maggiorazione del 20%) per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero

(**) piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo

RIPRODUZIONE VIETATA



MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO



Così, ad esempio, per una srl con esercizio 1.8.2024 – 31.7.2025, nel mod. F24 relativo al versamento del diritto CCIAA effettuato entro il 31.1.2026 va indicato “2025”.

Il **versamento tramite il servizio “pagoPA”** richiede l'accesso al sito Internet <https://dirittoannuale.camcom.it> nel quale è possibile determinare anche l'importo dovuto. A tal fine è necessario:

- inserire il **codice fiscale** dell'impresa, per la quale il sistema verifica la sussistenza di una casella PEC (con esclusione dei soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire un'eventuale secondo indirizzo di posta elettronica (non certificata) e il fatturato 2024;
- utilizzare gli appositi pulsanti, presenti nella schermata dei risultati del calcolo, qualora si intenda **ricevere via mail i dettagli del calcolo** e/o effettuare il pagamento direttamente online;
- selezionare **“Pago online”**, scegliendo il servizio di pagamento (di regola, tramite carta di credito o, se consentito dalla banca, con addebito diretto sul c/c).

L'utilizzo del **servizio di versamento tramite l'app “Impresa Italia”** richiede la registrazione tramite SPID. In caso di versamento del diritto annuale:

- in **misura fissa, a favore di un'unica CCIAA**, è possibile versare direttamente tramite tale app ovvero scaricare l'avviso PagoPA per effettuare il versamento presso Banche / Poste / tabaccheria;
- in **misura percentuale e/o a favore di più CCIAA**, è possibile:
 - utilizzare le funzioni di calcolo;
 - effettuare il versamento tramite il predetto sito Internet <https://dirittoannuale.camcom.it>

Soggetti iscritti nel Registro Imprese / REA nel corso del 2025

Le imprese che si sono iscritte / annotate o si iscriveranno / anoteranno nel 2025 sono tenute al versamento del diritto annuale utilizzando una delle seguenti modalità:

- **contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione** / annotazione, richiedendo l'**addebito automatico** se la pratica è presentata mediante “ComUnica” o direttamente alla CCIAA;
- **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, tramite il **mod. F24**.

TERMINI DI VERSAMENTO

Per i soggetti già iscritti al Registro Imprese all'1.1 il versamento del diritto CCIAA va effettuato, secondo quanto disposto dal citato Decreto 21.4.2011,



*“entro il termine previsto per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**”.*

In merito va considerato che il versamento del primo acconto IRPEF / IRES (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) va effettuato (Informativa SEAC 10.6.2025, n. 169):

- entro il 30.6;
- ovvero
- entro il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.



Va evidenziato che, ancorché sia stata richiesta dalle organizzazioni professionali / di categoria, il MEF “ufficiosamente” ha escluso la concessione della consueta proroga dei versamenti.

Per le **società di capitali con termine ordinario di approvazione del bilancio**:

- a **120 giorni (30.4.2025)** il versamento va effettuato **entro il 30.6 / 30.7.2025 + 0,40%**;
- a **180 giorni (29.6.2025)** che hanno **approvato il bilancio**:
 - **nel mese di giugno** (caso più frequente) il versamento scade il **31.7 / 1.9.2025** (il 31.8 cade di sabato) + 0,40%;
 - **nel mese di maggio** il versamento va effettuato **entro il 30.6 / 30.7.2025 + 0,40%**.

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il **termine di versamento** del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è **collegato con il mese di chiusura dell'esercizio**.

Per tali soggetti, come ribadito dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 20.6.2005, n. 3587/C



“vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte”

con la conseguenza che il **diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente**. In particolare, tenendo conto dei termini di versamento del primo acconto delle imposte dirette, il diritto CCIAA va corrisposto entro:

- **l'ultimo giorno del sesto mese** successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, i termini di versamento possono essere così sintetizzati.

Soggetto		Termine versamento
Imprese individuali (compresi i contribuenti minimi / forfetari) Imprenditori agricoli Società di persone Società semplici (agricole e non) Società tra avvocati Soggetti iscritti al REA Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare con termine di approvazione del bilancio a 120 gg		30.6.2025 30.7.2025 + 0,40% (*)
Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare con termine di approvazione del bilancio a 180 gg	con bilancio approvato a maggio	30.6.2025 30.7.2025 + 0,40% (*)
	con bilancio approvato a giugno (caso più frequente)	31.7.2025 1.9.2025 + 0,40% (*)

(*) da sommare al diritto dovuto, arrotondata al centesimo di euro

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio, disciplinato dall'art. 4, DM n. 54/2005, è differenziato a seconda che il versamento sia tardivo / omesso, come di seguito evidenziato.

Violazione		Sanzione
Versamento tardivo	• effettuato entro 30 gg dalla scadenza	10%
Versamento omesso	• effettuato oltre 30 gg dalla scadenza	dal 30% al 100%
	• effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato	

Non è considerato **omesso** il versamento, effettuato entro la scadenza prevista, a favore di una **CCIAA non competente**.



Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 35, Legge n. 449/97, alle **imprese non in regola con il diritto CCIAA non viene rilasciata la certificazione camerale** a partire dall'1.1 dell'anno successivo.

VERSAMENTI PARZIALI

In caso di **versamento parziale** del diritto annuale effettuato oltre il termine di scadenza, compreso quello effettuato senza applicazione dello 0,40%, il MISE con la Circolare 22.10.2013, n. 172574, superando l'orientamento espresso nella citata Circolare n. 3587/C, ha chiarito che essendo lo

stesso assimilato ad un versamento insufficiente, la **sanzione** (ad esempio, del 30%) è **applicabile sulla sola differenza tra quanto dovuto** (diritto più maggiorazione) e **quanto versato**.

Così, ad esempio, nel caso di versamento di € 1.000 entro 30 giorni dal termine previsto, senza la maggiorazione dello 0,40%, la sanzione è applicata sulla differenza tra quanto dovuto a titolo di diritto e maggiorazione (€ 1.004) e l'importo versato (€ 1.000).

VIOLAZIONI FORMALI

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo / codice fiscale / sigla della Provincia / anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO

L'omesso / insufficiente versamento del diritto camerale può essere sanato con il **ravvedimento entro 1 anno** dalla scadenza e prima che la violazione sia constatata.

Il MiMiT, nella Nota 17.2.2020, n. 45640, ha evidenziato che la modifica dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 ad opera del DL n. 124/2019 che ha abrogato la previsione di cui al comma 1-bis che limitava l'applicazione di alcune fattispecie di ravvedimento ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, *"sembra ampliare e consentire anche al diritto annuale il regime del ravvedimento previsto dalle lett. b-bis), b-ter) e b-quater)"* del citato comma 1, riconoscendo quindi la regolarizzazione anche oltre 1 anno dalla scadenza.

Tuttavia lo stesso Ministero, nel confermare quanto già sostenuto nelle Note 30.12.2008, n. 62417, 22.10.2013, n. 172574 e 6.2.2015, n. 16919, ritiene che le modifiche dell'art. 13 **"non hanno un automatico effetto di modifica"** del comma 1, lett. a) e b) dell'art. 6, D.Lgs. n. 54/2005 contenente la disciplina del ravvedimento in materia di diritto annuale. In ogni caso lo stesso ha precisato che *"è intenzione ... uniformare la disciplina sanzionatoria applicata al diritto annuale con le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 472/97] in occasione dell'emanazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge n. 580/93"*.



Con riferimento alle violazioni relative al diritto in esame, dalla *"Guida al versamento del Diritto Annuale 2025"* pubblicata dalla CCIAA di Prato si desume **l'impossibilità di utilizzare il ravvedimento "breve"**, con applicazione della sanzione dallo 0,1% all'1,4% entro i successivi 14 giorni. È opportuno verificare presso la competente CCIAA la presenza di particolari istruzioni al riguardo.

Importi dovuti in caso di ravvedimento

Diritto annuale

Interessi calcolati a giorni (2% dall'1.1.2025)

Sanzione ridotta nella misura del:

- **3%** (30% x 1/10) se il pagamento è eseguito **entro 30 giorni** dalla scadenza
- **3,75%** (30% x 1/8) se il pagamento è eseguito **oltre 30 giorni ed entro 1 anno** dalla scadenza



È opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti difforni tra le diverse CCIAA.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere **versati contestualmente** ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato nella citata Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va **eseguito**



"con un unico modello F24 nel medesimo giorno".

RIPRODUZIONE VIETATA

Per il pagamento di quanto dovuto nella Sezione “*IMU e altri tributi locali*” del mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo, indicando quale periodo di riferimento **l'anno cui si riferisce il versamento**.

Importo da versare	Codice tributo	Anno di riferimento
diritto dovuto	3850	2025
interessi	3851	
sanzioni	3852	



Le somme dovute per il ravvedimento del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.5.2003, n. 115/E, **non possono essere compensate** con i crediti a disposizione.

Merita evidenziare che la Corte di Cassazione, nell'ambito dell'ordinanza 21.7.2022, n. 22897, ha sancito la **prescrizione in 5 anni** (e non 10 anni) del diritto camerale.

Secondo la Corte



“il diritto camerale è ... assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale”.

Peraltro,



“l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ... si fonda ... sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione»”.

RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE

In caso di versamento **non dovuto** (ad esempio, a causa di un “doppio” versamento) **ovvero effettuato in misura superiore** è possibile alternativamente:

- **compensare** quanto non dovuto, tramite il mod. F24, con altri tributi / importi dovuti a titolo di diritto annuale;
- presentare una **richiesta di rimborso**, utilizzando un apposito modulo, **entro 24 mesi dalla data del versamento** (a pena di decadenza), allegando la documentazione necessaria a comprovare la non sussistenza dell'obbligo di versamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Si consiglia di verificare presso la competente CCIAA il modulo utilizzabile nonché la modalità di presentazione della richiesta (e-mail / a mezzo posta / invio telematico, ecc.).



Il rimborso è consentito esclusivamente per quanto versato a titolo di diritto annuale, ossia utilizzando il codice tributo “3850” (non è possibile utilizzare in compensazione i maggiori versamenti a titolo di sanzioni / interessi).

